

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA  
ORDINANZA DI RIMESIONE ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE EX ART. 23 L. 11.03.1957, N. 83

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia,

visti gli atti della causa per il risarcimento dei danni da incidente stradale promossa con atto di citazione notificato dalla parte attrice R. C., fra gli altri convenuti, alla costituita convenuta Assicurazione M. Ass.ni in data 11.2.13 con causa poi iscritta in data 16.4.13 al n. 1963/2013 R.G. innanzi all'ufficio di questo giudice di pace, osserva:

- con detto atto di citazione la parte attrice R. C. con l'avv. M. I. del Foro di Reggio Emilia ha fra l'altro richiesto i danni non patrimoniali derivanti dai postumi invalidanti di natura permanente conseguenti ad un sinistro accaduto in data 2.5.12 in Reggio Emilia, località Cella
- in particolare l'attrice R. C. alla guida della propria vettura Renault Clio targata CL XXX XX assicurata con la M. Ass.ni spa percorreva la via F.lli Cervi nella località indicata quando veniva improvvisamente tamponata dal veicolo Iveco Daily targato PR XXXXXX assicurato con l'H. di proprietà di G. G. e condotto da P. A., convenuti contumaci in causa
- che i danni alla persona subiti da R. C. venivano constatati, oltre che da certificati medici, da una relazione medico legale di parte redatta dal Dr. P. R. di Reggio Emilia, il quale nella propria perizia evidenziava un danno biologico nella misura del 4% per postumi costituiti da rachialgia cervicale post distorsiva, contrattura muscolare paravertebrale, fenomenologia neurovegetativa d'accompagnamento ed impaccio doloroso della spalla dx da risentimento muscolare con postumi dolorosi di distorsione dell'AC (acromionclaverare)
- radicato il contraddittorio nella causa, con la costituzione in giudizio della resistente M. Ass.ni con l'avv. R. C. del Foro di Reggio Emilia, è stata espletata una ctu medico legale dal dr. F. F. di Reggio Emilia che ha portato alle seguenti conclusioni, senza alcuna precisazione espressa del fatto che i postumi fossero "documentati strumentalmente": *residuano postumi permanenti che consistono in artralgia alla spalla dx co minima limitazione articolare, valutabili, esclusivamente come danno non patrimoniale (ex danno biologico) in misura di 0,5 %; i postumi rilevabili al rachide cervicale in considerazione della precedente valutazione, sono da considerarsi preesistenti; ed ancora in seguito; "il ct di parte convenuta non concorda sulla valutazione dei postumi non ritenendo documentato strumentalmente il danno"; ed il ctu ha replicato "preso atto dell'obiezione il ctu ritiene di confermare la sua valutazione"* di nuovo senza precisazione del fatto che i postumi fossero documentati strumentalmente
- per inciso ci chiediamo se una percentuale di 0,5% meritasse tanto clamoroso dibattito; sennonché la questione di principio, a prescindere dall'irrisorio valore, merita forse (ci permettiamo di sperare di non aver avuto l'inutile ardire di disturbare per tale modesto fatto l'Ecc.ma Consulta) una pronuncia di diritto adeguata;

- è ultroneo ma utile evidenziare a questo punto che l'art. 32 del D.L. n. 1/12 conv. L. 27/12 recita

Art. 32 Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni (omissis) 3.

*3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».*

Ne deriva che l'art. 139 D. Lgs. 209 2005 (codice assicurazioni) risulta ora così formulato

*2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. **In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.** (Comma così modificato anzi integrato dall'articolo 32, comma 3 ter, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. con la Legge 27/2012)*

rispetto a prima

- inoltre è stato aggiunto anche il seguente comma 3 quater dell'art. 32 citato . *Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.*

- è notorio (e dichiarato nei lavori preparatori) che tale norma sia stata posta per limitare i risarcimenti di danni evidentemente enfatizzati oltre il reale, o persino evidenziati seppure non sussistenti, e quindi per contenere il pagamento di danni per sé non risarcibili

- non di meno questo giudice, senza che gli competa e per mero inciso, ma con rilievo sull'impostazione logica dell'ordinanza, si permette di evidenziare che la via da percorrere per contenere tali costi avrebbe potuto forse essere piuttosto quella di porre come nel DM 3.7.03 dei limiti numerici ai vari tipi di danni micro-permanenti (addirittura anche una sorta di franchigia per i danni fino al 2%), senza necessità di arrivare, di fatto, ad abolire per legge (senza adeguata valutazione medica) le micro-permanenti non strumentalmente rilevabili

- può ipotizzarsi invero che vi siano micro-permanenti reali ed effettivamente sussistenti, e non solo enfatizzate o peggio "inventate", che non hanno e non possono per sé avere un riscontro strumentale;

- trattasi non solo di eventuali danni di carattere psicologico (non ancora rilevabile strumentalmente, salvi futuri sviluppi di questa branca della scienza medica) ma anche di danni classici (ovverosia frequentemente ricorrenti) come i danni al rachide cervicale (c.d. "colpo di frusta"), magari frequentemente aggravati da un risentimento alla spalla, che peraltro non presentano e non possono presentare un riscontro strumentale

- è pur vero che costituisce, come detto, un preminente interesse pubblico (per contenere i costi dei premi assicurativi) il fatto di evitare il risarcimento di danni inesistenti o anche solo enfatizzati, così come di sinistri non veritieri ovvero del tutto falsi (nel senso di simulati, con risvolti penali che non è questa la sede per procederne all'analisi, ma che certo sussistono)

- non di meno non è pensabile che, per il non recondito intento di contenere i premi assicurativi, il Legislatore abbia ritenuto di sottoporre ad una condizione irrealistica, ingiusta, illegittima e per come diremo (a nostro modestissimo parere ovvio) "incostituzionale" che sottoponga al riscontro diagnostico strumentale la veridicità del danno

- non ci pare questo (e non lo è) un criterio corretto sotto tutti i profili; l'intento è giusto ma il metodo è errato, se ci è permesso sottolinearlo dal modesto nostro "pulpito", a fronte di chi ha regolato la materia (il Legislatore) e di chi è investito ora a vagliarne, nel caso la questione non venga ritenuta manifestamente infondata, la legittimità Costituzionale, vale a dire l'Ecc.ma Corte Costituzionale, investita del caso

#### 1) La rilevanza della questione.

Fermo quanto già detto sulle circostanze del fatto, rimane che i rilevati postumi, per il silenzio del ctu, risultano essere (con silente dichiarazione reiterata) non strumentalmente documentabili, anche perché alquanto modesti.

Nel caso de quo il collegamento giuridico e non già di mero fatto, tra la questione sotto giudizio e la norma di legge ritenuta in contrasto con il dettato costituzionale si evidenzia *ictu oculi* ed appare fondamentale ai fini sostanziali della decisione della presente causa, atteso che, in assenza di detto articolo, l'azione sarebbe stata interposta senza ostacoli e la domanda sarebbe stata accolta senz'altro; pertanto la questione come posta risulta indiscutibilmente rilevante ai fini decisorii: infatti ove si ritenesse il suddetto disposto normativo in contrasto con la Costituzione la domanda risarcitoria dovrebbe essere accolta senza altri indugi, cosa che non può essere invece, almeno *de plano* ovvero forzando se non ignorando la norma *de qua*, in presenza della norma stessa in contestazione.

#### 2) La non manifesta infondatezza.

I commi aggiunti dell'art. 32 D.L. 1/12 conv. L. 27/12 che modificano ed integrano l'art. 139 del D. L.vo 209/2005 pongono un vincolo alla risarcibilità delle micro-permanenti che di fatto vanifica lo stesso diritto risarcitorio, posto che, come già evidenziato, vi sono piccoli danni che non possono essere oggetto di riscontri diagnostici strumentali, bensì solo di un giudizio medico di plausibilità ed attendibilità, senza possibilità appunto di una conferma strumentale. Tale vincolo costituisce un chiaro limite preclusivo a priori di vari diritti risarcitori, che potrebbero anche essere insussistenti, ma la cui esclusione a priori per legge e non per ragioni mediche appare iniqua e contraria alla Carta Costituzionale.

#### 3) A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Un principio fondamentale della nostra carta costituzionale è quello dell'uguaglianza avanti alla legge.

Con l'introduzione del sistema risarcitorio previsto dall'art. 32 citato, che integra l'art. 139 del c.d. codice delle assicurazioni, l'indennizzo di piccoli danni viene meno allorché, per un medesimo fatto illecito, i cittadini devono sottostare a norme giuridiche, risarcimento, attribuzione di responsabilità ed a comportamenti differenti. In realtà la norma apre un *vulnus* di tutela in varie

ipotesi, che sono sostanzialmente la maggior parte, cioè laddove un riscontro strumentale non sia dal punto di vista medico possibile in alcun modo.

È facile osservare che in dette ipotesi, il danneggiato, che non si può escludere a priori che effettivamente abbia subito un danno, ove non vi siano riscontri strumentali, resta privo di ogni tutela del suo diritto, rispetto a colui che abbia invece un tipo di lesioni, spesso più gravi che consentano un agevole riscontro strumentale; ma questo non può comunque comportare una disparità di trattamento,

E le disparità di trattamento e di tutela tra situazioni giuridiche analoghe sarebbero per sé infinite a dimostrazione della palese incostituzionalità sotto tale profilo della norma in esame.

### 3) B) Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Il fatto che nella legge in esame si siano voluti rendere risarcibili danni per lesioni da incidenti stradali solo qualora gli stessi siano suscettibili di accertamento strumentale (o visivo) fa pensare che in passato i medici non badassero agli accertamenti clinici strumentali obbiettivi, dando in sostanza credito soltanto alle dichiarazioni fatte dal soggetto danneggiato. (Polotti).

In realtà la corretta prassi medico legale ha sempre provveduto, naturalmente per quanto ed ove possibile, ad una certamente accurata verifica, ovvio con i mezzi consentiti dalla scienza medica, delle affermazioni del soggetto danneggiato tendenti ad evidenziare una menomazione. La valutazione di plausibilità delle lesioni e relativi postumi lamentati è sempre stata fatta dai medici, in base anche ai riscontri strumentali, ove esistenti e soprattutto dove possibili, e comunque con un ponderato giudizio di tutto l'iter della malattia.

Quindi anche prima della norma in esame e contestazione il danno biologico veniva risarcito a condizione che fosse riscontrabile una obiettività medico legale, posto che per la medicina legale non è certo concepibile l'esistenza di danni presunti od ipotetici, tanto è vero che non poche valutazioni si sono concluse pure in passato con l'esclusione di postumi.

Ci sono casi in cui alcuni approfondimenti (come una elettrografia, una radiografia dinamica o funzionale ovvero un esame stabilometrico, che peraltro hanno costi maggiori del risarcimento che il d.l. 1/12 ha l'intento di contenere) sono prima ancora inutili che impossibili. Per assurdo sussiste il rischio che detti approfondimenti ed accertamenti, a parte i notevoli costi e lungi dal contenere il risarcimento di danni non esistenti, finiscano al contrario nel tempo per evidenziare se non scoprire tipi di danni che in precedenza non veniva evidenziati. ( )

### 3) C) Violazione dell'art. 32 della Costituzione

In sintesi, riepilogo e conclusione di quanto evidenziato (che non vuole certo tutelare chi non ha subito danni o peggio non è vittima di alcun sinistro, soggetti che andrebbero sanzionati anche pesantemente in altri modi e sedi) si evidenzia, pur in modo sintetico, anche la violazione del diritto alla tutela della salute, posto che la normativa in esame (nei suoi due commi stranamente costituiscono per noi – e non solo - di fatto l'uno il duplicato dell'altro, se non erriamo, salvo che uno tratti delle c.d. "permanenti" e l'altro del c.d. danno da inabilità "temporanea", come da

taluno ipotizzato) “offre di fatto una disciplina indennitaria in un contesto di danno a tutela primaria come la salute” e perché “dispone che un danno biologico permanente non vada risarcito per la sola assenza di un rilievo diagnostico strumentale” (Marini) che come detto a volte non è in alcun modo possibile.

Per inciso si osserva infine che il problema sul tappeto non potrà essere risolto né modificando i quesiti da porsi al ctu, che già oggi e prima ancora dell'entrata in vigore dell'art. 32 commi ter e quater in esame, dovevano e devono tenere conto come detto di riscontri di una effettiva obiettività medico legale (ovvio come possibile nel singolo caso e quindi talvolta senza riscontri strumentali ma anche solo con un serio giudizio di plausibilità), né tanto meno chiedendo al ctu di effettuare una duplice valutazione, con o senza rilievi strumentali, lasciando poi al giudice la scelta di quale valutazione adottare (spesso una certamente a zero). Non è così che si risolve il problema. Il risarcimento spetta o non spetta e con la specificazione all'art. 139 CdA apportata dall'art. 32 cit. (chissà poi perché con un comma inserito e con l'altro pressoché identico lasciato fuori dal codice) lo stesso risarcimento è stato reso meno agevole o per taluno impossibile e quindi sempre non spettante a priori ex lege in potenziale assenza di riscontri strumentali, che non ci sono quasi mai in piccoli danni, con conseguente irrisarcibilità appunto a priori di tali danni e correlativa incostituzionalità della norma, che di fatto impedisce detti risarcimenti, per disparità di trattamento, violazione della tutela del diritto alla salute ed infine del diritto di difesa, come sopra meglio evidenziato.

#### 4) Questione di legittimità costituzionale

- considerato pertanto che la questione appare rilevante ai fini della decisione nel giudizio per sospetta incostituzionalità e ci pare non manifestamente infondata, e dalla decisione della quale che la Corte Costituzionale vorrà dare alla questione, scaturiranno elementi essenziali per la decisione del singolo caso (pur bagatellare nel valore, ma non nella portata giuridica), visto l'art. 23, comma 3, L. 11.3.1957, n. 3 solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 comma 2 ultima parte come integrato e modificato dal comma 3 ter del D. L. n. 1 24.01.2012 conv. con L. n. 27 24.03.2012 nonché anche del comma 3 quater del D.L. n. 1/2012 conv. con L. n. 27/2012, che per sé costituisce se non una mero duplicazione di fatto almeno un principio semplicemente rafforzativo di quello sancito nel comma precedente 3 ter (con l'aggiunta di fatto solo della parola “visivamente”) entrambi per contrasto con gli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione per le motivazioni descritte

per questi motivi, mentre sospende il presente giudizio in corso,  
dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in Roma,

ordina alla cancelleria di notificare con urgenza la presente ordinanza formalmente a tutte le parti anche contumaci in causa ed al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla al Sig. Presidente del Senato della Repubblica e al Sig. Presidente della Camera dei Deputati.

Reggio Emilia, 23 maggio 2014

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia Alfredo Carbognani